



COMUNE DI SALA CONSILINA
 Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 numero **72** del **19-04-2017**

OGGETTO:

ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA GRECO. APPROVAZIONE SCHEMA
 TRANSAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di Aprile con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO :

- che il 17/04/2004 veniva redatto tra la ditta Antonio Greco ed i rappresentanti del Comune di Sala Consilina (il responsabile dei lavori geom. Girolamo Aumenta, l'elettricista comunale sig. Petrazzuolo Giuseppe ed il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Attilio De Nigris) il verbale di consegna, sotto riserva di legge, dell'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione;
- che con contratto pubblico-amministrativo n.50 di Rep. del 26/5/2005, registrato a Sala Consilina in data 30/5/2005 al n.610 mod I, veniva affidato dal Comune di Sala Consilina, come rappresentato, il servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione del territorio comunale alla ditta Antonio Greco;
- che con comunicazione del 9/6/2008 prot. 7850/2008 a firma dell'ing. Attilio De Nigris si prendeva atto che erano stati aggiunti nuovi punti luce rispetto a quanto previsto nel C.S.A allegato al contratto, rilevando, inoltre, difformità di esecuzione rispetto allo stesso e nella fattispecie sull'etichettatura dei punti luce e quadri elettrici e sullo sfrondamento dei rami degli alberi;
- che in data 24/6/2009 veniva redatto verbale di dismissione degli impianti di illuminazione pubblica firmato con riserva dalla ditta Greco;
- che in particolare, a fronte delle contestazioni sollevate dall'Ente, il p.i. Antonio Greco, precisava nel citato verbale di dismissione di *“aver sempre proceduto a liberare le fronti dei rami a distanza di sicurezza dalla linea in BT di pubblica illuminazione sia su rilievo diretto che su segnalazione dell'ufficio tecnico”*, ... dichiarava, inoltre, che nonostante *“le reiterate richieste di adeguamento di canone relativamente ai nuovi punti luce dell'impianto oltre che ulteriori richieste di pagamento per lavori straordinari non previsti dal contratto”* l'Ente non aveva ancora provveduto alla sua contabilizzazione e alla sua liquidazione. Inoltre rappresentava che *“la consegna degli elaborati grafici al fine di permettere all'impresa Antonio Greco di realizzare i lavori di etichettatura è stata effettuata con oltre due anni e mezzo di ritardo rispetto all'inizio dei lavori”*;
- che il Dirigente dell'Area Tecnica, nello stesso verbale, precisava che *“gli elaborati grafici per procedere all'etichettatura sono quelli oggetto della stipula del contratto avvenuto in data 26/05/2005 n. rep. 50, oggetto, altresì, di ulteriore consegna in formato digitale in data 24/06/2008, come rilevasi da nota agli atti di questo ufficio, e, pertanto, le operazioni potevano iniziare già alla stipula del contratto”*; ... contestava, a verbale, *“ai sensi degli art. 9 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto la regolare esecuzione della "pitturazione dei pali", nonché lo "sfrondamento dei rami d'albero”*;
- che la ditta Greco ribadiva nello stesso verbale che *“nella documentazione contrattuale non vi è presenza di atti utili a permettere la etichettatura di oltre 3.000 pali esistenti sul territorio comunale tanto è vero che solo a seguito di richieste scritte dalla stessa impresa il Comune forniva gli elaborati minimi per poter iniziare tale lavoro in data 24/06/2008 come risulta dagli atti di ufficio”*. Altresì aggiungeva a verbale *“In merito alla quantificazione e rideterminazione del canone sicuramente non si può procedere alla stessa con atti univoci né da parte del Comune o dell'impresa, ma tale determinazione va eseguita in contraddittorio tra le parti”*;
- che in data 6/7/2009, atteso che la ditta Greco nonostante invitata a procedere al citato sopralluogo non si era presentata, si procedeva unilateralmente alla presenza dell'elettricista comunale Giuseppe Petrazzuolo, dell'ing. Giuseppe MaxNigro tecnico specialista nominato dal Dirigente dell'Area Tecnica e dell'appuntato di Polizia Municipale Giuseppe Ferricelli, al sopralluogo di verifica dello stato degli impianti di illuminazione pubblica del territorio dal quale emergeva: 1) che a seguito del riscontro di nuovi punti luce dal 2005 in poi il canone andava aggiornato con l'importo di € 8.806,78 a favore della ditta Greco; 2) che l'etichettatura su tutti i centri luminosi e quadri elettrici era stata effettuata solo parzialmente; 3) che lo sfrondamento dei rami degli alberi, che pertanto interferivano con i cavi elettrici, non risultava effettuato in almeno 160 punti o campate; 4) che in merito alla verniciatura dei punti luce, si riscontrava che non era stata effettuata né la rimozione delle tracce di ruggine né la seconda passata di vernice prevista dal capitolato;

- che con nota del 13/7/2009, acclarata al protocollo in data 21/7/2009 n.11134, la ditta Greco contestava in ogni parte il verbale del 24/6/2009;
- che con nota del 27/7/2009 prot.n.11483 il Dirigente Area Tecnica rigettava quanto affermato dalla ditta Greco con nota del 13/7/2009, prot.11134/2009;
- che in riscontro alla suddetta nota prot. n. 11483/2009 del Dirigente Area Tecnica, la ditta Greco, nel contestarne decisamente il contenuto, ed impugnando estensivamente anche le risultanze dell'allegato verbale di sopralluogo del 6/7/2009, significava ed eccepiva che : 1) il verbale di dismissione degli impianti di pubblica illuminazione, redatto dall'Ing. Attilio De Nigris in data 24/06/2009, su cui sono fondate tutte le censurabili argomentazioni dell'Ente, era stato firmato dalla ditta con espressa riserva; 2) *“palesamente illegittima è la coatta dismissione degli impianti che l'Ente intenderebbe porre in essere, nonostante il verbale del 24/6/2009 sia privo di efficacia giuridica, in merito stante la già dedotta mancata accettazione espressa da parte della scrivente Impresa”*; 3) in riferimento alla etichettatura dei sostegni che *“la consegna degli elaborati indispensabili per tale attività è avvenuta solo in epoca successiva al 20/06/2008, come si dimostra dalla richiesta dell'impresa Greco datata 20 giugno 2008” (assunta agli atti in data 23/6/2008 prot.n.8742) ; “prima di tale data, non risultano consegnati elaborati progettuali planimetrici, esecutivi, necessari per procedere alla corretta etichettatura dei sostegni. La consegna di tali elaborati era obbligo esclusivo della Stazione Appaltante”*; 4) *“i lavori di verniciatura dei sostegni sono stati realizzati secondo la diversa e migliore qualità di vernice richiesta negli ordini di servizio (oltre 55, uno per ogni impianto) a firma del Dirigente dell'Area Tecnica Ing. De Nigris e dell'Elettricista Comunale Petrazzuolo Giuseppe, da cui hanno ricevuto un controllo quasi giornaliero, senza potere nulla eccepire sulla qualità della stessa opera che di fatto veniva realizzata con vernice di qualità sicuramente superiore, per caratteristiche prestazionali rispetto a quanto previsto in capitolato”...omissis..”* Inoltre gli ordini di servizio mediamente prescrivevano una durata di 30 giorni e dopo che gli stessi Tecnici Comunali avevano constatato la corretta ultimazione dei lavori stessi, si passava progressivamente all'impianto successivo, da uno ad oltre cinquantacinque impianti, sempre senza alcun rilievo sulla qualità dell'opera”. ..omissis... *“E' sicuramente pretestuoso pretendere di voler contestare la qualità della verniciatura dei pali, dopo circa cinque anni dalla realizzazione dei lavori cioè, dopo che è trascorso un periodo tale da rendere almeno necessario un altro ciclo di verniciatura...”*; 5) inoltre la ditta *“ ha sempre proceduto allo sfrondamento dei rami che vanno ad interferire con le linee ed i sostegni secondo il piano di programma settimanale ed autorizzazione predisposto dal del Comune non potendo per capitolato agire senza tali documenti propedeutici”*; 6) il Comune di Sala Consilina è diffidato ad *“ottemperare alla propria obbligazione di pagamento, procedendo all'immediato saldo della propria posizione debitoria nei confronti della scrivente Impresa, mediante l'integrale liquidazione delle fatture emesse e già in suo possesso.”*;
- che con nota del 10/6/2011, assunta agli atti in data 28/6/2011 prot.n.8929, la ditta Greco, comunicava la situazione debitoria del Comune per un importo complessivo di €90.117,88 oltre interessi ed ogni altra spesa da quantificarsi fino alla data di definitivo pagamento. L'importo complessivo richiesto veniva così dettagliato: 1) fattura n.6 del 17/6/2009 di € 15.939,68 IVA inclusa; 2) Lavori di somma urgenza per il ripristino della rete elettrica di via Tempra Grue € 1.920,00 IVA inclusa; 3) Differenza canoni per manutenzione € 10.568,13 IVA inclusa; 4) Corrispettivi non pagati per impianti, manutenzioni ed assistenza tecnica durante manifestazioni varie e feste estive realizzate fino al 2009 €62.129,88 IVA inclusa;
- che, atteso che il contratto di affidamento prevedeva all'art.19 il deferimento di ogni controversia insorgente tra le parti, riguardanti gli obblighi derivanti dal contratto stesso ad un collegio arbitrale, in data 30/7/2013 è stato notificato a questo Comune l'atto di nomina di arbitro di parte con cui la ditta Greco Antonio ha promosso giudizio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte per il mancato pagamento, a suo dire, di corrispettivi dovuti per l'espletamento dell'appalto con nomina del proprio arbitro nella persona dell'avv. Sebastiano Tanzola, del Foro di Sala Consilina e con

invito al Comune di Sala Consilina a designare il proprio arbitro nel termine di cui all'art. 810 c.p.c;

;

- che con la deliberazione n.102 del 7/8/2013 la Giunta Comunale ha nominato arbitro del Comune di Sala Consilina, in seno al costituendo collegio arbitrale, l'ing. Giovanni Ettore e ha conferito all'avv. Giuseppe Paladino del Foro di Sala Consilina l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente nel procedimento arbitrale de quo, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Sala Consilina in tale procedura, con ogni facoltà di legge;

- che con deliberazione n.113 del 14/8/2013, a seguito dell'improvviso decesso dell'avv. Giuseppe Paladino, è stato conferito all'avv. Rocco Spinelli del Foro di Sala Consilina l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente nel procedimento arbitrale de quo, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Sala Consilina in tale procedura, con ogni facoltà di legge;

- che nell'atto di nomina di arbitro di parte l'avv. Domenico Ciliberti, legale della ditta Greco, ha eccepito, tra l'altro, che : *“ non è stato corrisposto il canone relativo al II° trimestre del 2009, con ogni altra spettanza prevista in contratto, fino alla sua conclusiva validità”* ; ...omissis... *“non è stato mai corrisposto l'adeguamento dei canoni, ai sensi dell'art. 8, secondo le previsioni dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto”*; ...omissis... *“non è stato corrisposto il pagamento di C 1.920,00, IVA compresa, relativo all'intervento effettuato per ragioni di somma urgenza alla Via Tempa Grue, a seguito di danneggiamento della linea principale in canalizzata, verificatosi durante i lavori di scavo in occasione della realizzazione di una nuova fognatura, siccome constatato dall'operatore tecnico del comune Petrazzuolo Giuseppe, giusta nota del 20.10.2008”*; ..omissis ...*“non sono stati mai pagati tutti gli interventi straordinari effettuati in occasione di manifestazioni pubbliche culturali, sportive e di spettacolo dal 2004 al 2009”*; ..omissis...*“nonostante le reiterate richieste, da ultimo effettuate con lettera racc.taa.r. del 10.06.2011 nessun pagamento è stato effettuato”*;

- che a mezzo memoria difensiva a firma dell'avv. Rocco Spinelli, il Comune di Sala Consilina contestava decisamente quanto asserito e richiesto dalla Ditta Greco per tutte le motivazioni di cui innanzi e nella stessa memoria esplicitate, nominando altresì come proprio arbitro l'ing. Ettore;

- che in seguito a ciò, si sono intavolate trattative di definizione bonaria della insorta controversia e dopo numerosi incontri e corposi scambi epistolari, ove entrambe le parti ribadivano le proprie posizioni si è addivenuti alla possibilità di transigere la presente vertenza.

Dato atto che:

- ad oggi, non sono maturate spese in relazione al funzionamento del Collegio Arbitrale;

- le Parti intendono, attraverso uno specifico accordo di transazione novativo, evitare la prosecuzione della controversia dinanzi al costituendo Collegio Arbitrale;

- che le Parti intendono, attraverso uno specifico contratto/accordo di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, attraverso reciproche concessioni e rinunce, addivenendo alla stipula di un contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva a qualsiasi azione giudiziaria in riferimento e per le causali di cui al più volte contratto di appalto del 26/5/2005;

- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la ditta Antonio Greco nella rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa, nell'accettazione della riduzione degli importi richiesti con il promosso giudizio arbitrale e con tutte le note fatte pervenire presso l'Ente comunale da ultimo quantificati in €143.248,27, per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale invece, a fronte della disponibilità della ditta, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento parziale delle somme derivanti dal contratto d'appalto del 26/05/2006 nell'importo di € 17.900,00 oltre IVA per la complessiva somma di €21.838,00 IVA inclusa ;

Considerato opportuno attraverso uno specifico accordo di transazione evitare l'instaurarsi di una lite giudiziale;

che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva a qualsiasi azione giudiziaria;

che, pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;

che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati alla presenza degli avvocati delle parti al fine di determinare il contenuto dell'accordo in oggetto;

Considerato che la scelta di resistere in un giudizio, ovvero, di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

Rilevato che nell'eventualità di una vertenza giudiziaria l'esito sarebbe incerto ed potrebbero essere accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto l'allegato schema di transazione proposto e concordato tra le parti con cui le stesse stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di Sala Consilina nei confronti della ditta Antonio Greco è dell'importo di €17.900,00 oltre IVA 22% per complessivi €21.838,00 a fronte dell'ultima richiesta dell'importo complessivo di €143.248,27.

Considerato che la proposta transattiva appare condivisibile per cui si ritiene opportuno transigere al fine di evitare una sicura vertenza ed evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di corrispettivi per le prestazioni che come spese di giudizio;

Rilevato:

-che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

-che come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisse a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;

Dato atto però che l'importo definito tra le parti con la transazione in oggetto rientra nello stanziamento riaccertato a residuo nel capitolo 2005 "Manutenzione ordinaria e riparazione impianti

pubblica illuminazione”residuo 2009 come da ultimo deliberacon della Giunta Comunale n.70 del 26/4/2016;

-che il riaccertamento dell’importo in oggetto tra i residui passivi anni 2009ribadito nel tempo è di fatto espressione di un comportamento precauzionale adottato dagli uffici a fronte delle reiterate istanze di pagamento e avvisi di adire le autorità giudiziarie per il riconoscimento delle pretese depositate agli atti dalla ditta Greco Antonio;

Considerato:

-che, l’importo riconosciuto nell’accordo transattivo è imputabile nello stanziamento a residuo e che inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l’art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell’organo di revisione le “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”;

- che , a norma dell’art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l’Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l’obbligo dell’espressione del parere da parte dell’Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l’organo consiliare sia competente alla definizione dell’accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l’Organo di revisione avrebbe l’obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, il parere da parte dell’organo di revisione;

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare il Dirigente dell’Area Affari Generali , dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definito nell’interesse del Comune;

P R O P O N E

1. di procedere per le motivazioni di cui alle premesse alla definizione delle pretese da parte della ditta antonio Greco di cui alle premesse, mediante accordo transattivo;

2. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3. di autorizzare il Dirigente dell’Area Affari Generali, dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definito nell’interesse del Comune;

4. di autorizzare il Dirigente dell’Area Finanze, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento di quanto stabilito con le modalità indicate nell’accordo transattivo, con imputazione del complessivo importo di €21.838,00 IVA compresa come segue:

gestione residui 2009

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACRO</i>	<i>V LIVELLO</i>
<i>2005</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>103</i>	<i>1.03.02.9.004</i>

5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a valere anche come dirigente del servizio contenzioso;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 19-04-2017

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI

Dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 19-04-2017

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

Dott. Giuseppe Spolzino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 20-04-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Pietro Spinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 19-04-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Pietro Spinelli
